

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato), e in particolare l'articolo 5, comma 9, il quale prevede che le integrazioni al metodo tariffario regionale del Servizio Idrico Integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, siano disposte con deliberazione della Giunta regionale;
- richiamata la deliberazione 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), recante l'approvazione del metodo tariffario idrico nazionale per il secondo periodo regolatorio MTI-2, e successive modifiche e integrazioni, con la quale, fra l'altro, sono state istituite due componenti tariffarie, aggiuntiva e perequativa, denominate UI-2 e UI-3, destinate rispettivamente alla promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e alla perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti aventi diritto;
- richiamata la legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), e, in particolare, dell'articolo 5 che reca disposizioni in materia di tariffe del Servizio Idrico Integrato, a modificazione dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, i seguenti commi:
 - o comma 4 che istituisce, a decorrere dal 2019, due componenti tariffarie aggiuntive rispetto a quelle già previste dal metodo tariffario regionale attualmente in vigore per il Servizio Idrico Integrato, coerenti con le componenti tariffarie UI-2 e UI-3 previste dall'ARERA nel metodo MTI-2 sopracitato e successivi aggiornamenti;
 - o comma 5 il quale prevede che le componenti tariffarie di cui al punto precedente siano espresse in centesimi di euro e si calcolino sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del Servizio Idrico Integrato; la determinazione dell'ammontare delle suddette componenti aggiuntiva e perequativa spetta alla Giunta regionale e in caso di mancata determinazione per una annualità si applica l'ammontare definito per l'anno precedente;
 - o comma 6 che istituisce presso il Consorzio B.I.M., individuato come Autorità d'Ambito regionale, i due fondi in cui far confluire le somme derivanti dalla riscossione delle due suddette componenti tariffarie;
 - o comma 7 il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei suddetti fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle Autorità di Sub-ATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto;
 - o comma 9 il quale prevede che le integrazioni al metodo tariffario regionale, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, siano disposte con deliberazione della Giunta regionale;
- dato atto che le suddette componenti tariffarie sono così istituite:
 - a) componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - b) componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

- dato atto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato per illegittimità costituzionale l'articolo 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l'articolo 12 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5;
- dato atto che la Corte costituzionale con sentenza n. 187/2020 del 22 luglio 2020 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della l.r. 5/2019, promosse – in riferimento agli articoli 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione agli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- ricordato inoltre che l'articolo 5, comma 5, della l.r. 5/2020 dispone che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;
- considerato che, alla luce della sopracitata pronuncia della Corte costituzionale e delle scadenze determinate dalla sopracitata l.r. 5/2020, è necessario procedere urgentemente alla definizione delle suddette componenti tariffarie che devono essere tenute in conto in sede di predisposizione dei bilanci comunali e successivamente rimosse dalle amministrazioni locali;
- ritenuto, pertanto di definire, in fase di prima applicazione, in conformità con gli importi previsti da ARERA nel metodo tariffario idrico nazionale e nelle more della puntuale definizione a livello regionale delle componenti di costo e dei ricavi riferiti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, suddivise per i rispettivi volumi di acqua erogati, l'entità delle due componenti tariffarie, aggiuntive e perequative, istituite con la l.r. 5/2019 come segue:
 - o componente destinata a finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (equivalente alla componente UI-2 del metodo tariffario nazionale): 0,009 euro/metro cubo;
 - o componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto (equivalente alla componente UI-3 del metodo tariffario nazionale): 0,005 euro/metro cubo;
- richiamata inoltre la deliberazione 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr, dell'ARERA, recante l'approvazione del metodo tariffario idrico nazionale per il terzo periodo regolatorio MTI-3, e successive modifiche e integrazioni, con la quale, fra l'altro, è stata istituita un'ulteriore componente tariffaria perequativa, denominata UI-4, i cui introiti saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente;
- ritenuto, pertanto, di dover istituire, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della l.r. 5/2019 soprarichiamato, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, la componente tariffaria perequativa da destinare al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente (equivalente alla componente UI-4 del metodo tariffario nazionale), in coerenza con quanto previsto da ARERA nella propria deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019, stabilendo che tale componente dovrà essere integrata nella tariffa regionale del Servizio Idrico Integrato già a decorrere dall'anno 2020;

- ritenuto di stabilire, in fase di prima applicazione, che l'ammontare della componente tariffaria di cui al punto precedente è pari a 0,004 euro/metro cubo, in conformità con l'importo previsto da ARERA nel metodo tariffario idrico nazionale per il terzo periodo regolatorio MTI-3;
- dato atto che l'articolo 5, comma 5, della l.r. 5/2020 dispone che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale potrà rideterminare, con propria deliberazione, gli importi di cui ai punti precedenti e che, in caso di mancata nuova determinazione, si applica l'ammontare definito per l'anno precedente;
- ritenuto, infine, che il Consorzio B.I.M. individuato come autorità di ambito istituisca il fondo relativo alla componente tariffaria perequativa da destinare al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente;
- ritenuto, infine, che anche il fondo di cui al paragrafo precedente, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999 per i fondi delle altre componenti tariffarie, sarà alimentato con gli introiti derivanti dalla riscossione delle corrispondenti componenti tariffarie sopracitate, le quali saranno versate dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferiti alla tariffa dell'anno precedente;
- ritenuto di stabilire che i suddetti fondi saranno gestiti su base annuale secondo una programmazione quinquennale definita dal B.I.M.; - ritenuto di stabilire che il B.I.M. dovrà:
 - o predisporre un piano di ripartizione dei fondi ai Sub-ATO entro il mese di giugno dell'anno successivo;
 - o ripartire i finanziamenti erogati in base a criteri di priorità di intervento ricavabili sulla base di indicatori elaborati a partire dai contenuti dei piani di gestione aggiornati e approvati dai Sub-ATO;
 - o erogare i finanziamenti tramite un anticipo e, successivamente attraverso tranche per stati di avanzamento sulla base di e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da parte dei Sub-ATO;
- di disporre che il B.I.M. dovrà predisporre un regolamento attuativo coerente con gli indirizzi stabiliti nel punto precedente e in conformità alle direttrici della metodologia tariffaria statale;
- ritenuto di stabilire che, per quanto concerne la gestione del fondo in cui confluiranno le somme destinate al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, lo stesso sarà gestito secondo le modalità amministrative e contabili riportate nel regolamento, già oggetto di concertazione con gli uffici del BIM, allegato alla presente deliberazione, dato atto che lo stesso è conforme alle direttrici della metodologia tariffaria statale;
- acquisita l'intesa del Consiglio Permanente degli Enti locali (C.P.E.L.), espressa con nota in data 18 agosto 2020, prot. n. 375/CPEL, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 19 agosto 2020, prot. n. 5634/TA;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231 in data 27 marzo 2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento ambiente, in vacanza del dirigente della Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di stabilire, tutto quanto sopra premesso e ai sensi delle normative soprarichiamate, gli importi delle due componenti tariffarie, aggiuntiva e perequativa, istituite con la legge regionale 24 aprile 2019, n. 5, come segue:
 - componente destinata a finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (equivalente alla componente UI-2 del metodo tariffario nazionale): 0,009 euro/metro cubo;
 - componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto (equivalente alla componente UI-3 del metodo tariffario nazionale): 0,005 euro/metro cubo;
2. di istituire, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, la componente tariffaria perequativa da destinare al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente (equivalente alla componente UI-4 del metodo tariffario nazionale);
3. di stabilire che l'importo della componente di cui al punto 2) è pari a 0,004 euro/metro cubo e che tale componente dovrà essere integrata nella tariffa regionale del Servizio Idrico Integrato già a decorrere dall'anno 2020;
4. di istituire presso il Consorzio B.I.M., individuato come Autorità d'Ambito regionale, il fondo su cui far confluire le somme derivanti dalla riscossione della componente tariffaria perequativa da destinare al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente;
5. di stabilire che le somme destinate a finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (equivalente alla componente UI-2 del metodo tariffario nazionale) e al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente (equivalente alla componente UI-4 del metodo tariffario nazionale), versate nei relativi fondi istituiti presso il Consorzio B.I.M., dovranno essere gestite su base annuale secondo una programmazione quinquennale definita dal B.I.M.;
6. di stabilire che il BIM dovrà:
 - a) predisporre un piano di ripartizione dei fondi ai Sub-ATO entro il mese di giugno dell'anno successivo;
 - b) ripartire i finanziamenti erogati in base a criteri di priorità di intervento ricavabili sulla base di indicatori elaborati a partire dai contenuti dei piani di gestione aggiornati e approvati dai Sub-ATO;
 - c) erogare i finanziamenti tramite un anticipo e, successivamente attraverso tranche per stati di avanzamento sulla base di e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da parte dei Sub-ATO;
7. di stabilire che il B.I.M. dovrà predisporre un regolamento attuativo coerente con gli indirizzi stabiliti nel punto precedente e in conformità alle direttrici della metodologia tariffaria statale;
8. di approvare le modalità amministrative e contabili per la gestione del fondo in cui confluiranno le somme destinate al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto,

definite in collaborazione e in accordo con il Consorzio B.I.M., riportate nel regolamento in allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

9. di stabilire che i fondi, uno per ogni componente tariffaria, saranno alimentati con gli introiti derivanti dalla riscossione delle componenti tariffarie sopracitate, le quali saranno versate dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferiti alla tariffa dell'anno precedente;
10. di stabilire che la presente deliberazione venga notificata a cura della Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque al Consorzio B.I.M., alle Autorità di Sub-ATO per il Servizio Idrico Integrato, al CELVA, al CPEL;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori o nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 841 del 28 agosto 2020

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELLA
COMPONENTE TARIFFARIA PEREQUATIVA PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE**

Sommario

Titolo I.....	4
Articolo 1	4
Definizioni.....	4
Articolo 2	7
Ambito di applicazione	7
Articolo 3	7
Condizioni per l'ammissione al componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto.....	7
Articolo 4	8
Modalità di richiesta della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto	8
Articolo 5	9
Modalità di rinnovo e variazione	9
Articolo 6	9
Erogazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto	9
Articolo 7	9
Quantificazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto	9
Articolo 8	10
Aggiornamento della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto	10
Articolo 9	10
Bonus idrico integrativo	10
Titolo II.....	10
MODALITÀ DI COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DELLA COMPONENTE DESTINATA AL PAGAMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO AGLI AVENTI DIRITTO	10
Articolo 10	11
Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico	11
Articolo 11	11
Esazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto	11
Articolo 12	12
Compensazioni dei gestori	12
Titolo III	13
OBBLIGHI INFORMATIVI E SCAMBIO DI DATI	13
Articolo 13	13
Obblighi di comunicazione dati	13
Articolo 14	13
Controlli sui dati	13
Articolo 15	13
Obblighi di informativa per i gestori.....	13
Tabella 1	15

Allegato A

Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale idrico...	15
Tabella 2	16
Elementi soggetti a verifica del gestore	16

Titolo I
Articolo 1
Definizioni

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente alle modalità applicative per l'erogazione del componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto (equivalente alla componente UI-3 del metodo tariffario nazionale) agli utenti domestici residenti in Valle d'Aosta, si applicano le seguenti definizioni:

- x **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- x **Anagrafica SGate** è un archivio informatico istituito presso SGate a cui devono accreditarsi i gestori del servizio di acquedotto che operano nel comparto della distribuzione;
- x **componente destinata al pagamento del componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto agli aventi diritto** è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2019;
- x **Bonus idrico integrativo** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII, ove approvato dall'Amministrazione Regionale, d'intesa con il Consorzio BIM della Valle d'Aosta;
- x **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- x **cessazione della fornitura** è la cessazione degli effetti del contratto di fornitura ad uso domestico residente nella titolarità dell'utente agevolato;
- x **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dall'utente finale con il gestore del SII;
- x **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto o indiretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
- x **Ente di governo dell'Ambito** è il Consorzio BIM della Valle d'Aosta;
- x **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08;
- x **fornitura idrica** è la fornitura afferente al servizio di acquedotto nonché ai servizi di fognatura e depurazione;
- x **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono;
- x **ISEE** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- x **modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati** è il modulo contenente le informazioni necessarie per la domanda di ammissione al componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto;
- x **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- x **numerosità famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia

- anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
- x **pensione di cittadinanza** (Pdc) è la pensione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
 - x **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - x **reddito di cittadinanza** (Rdc) è il reddito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
 - x **richiesta congiunta di ammissione alla compensazione per disagio economico** è la richiesta di ammissione al componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto presentata contemporaneamente a quella per il bonus sociale elettrico e/o gas;
 - x **SGate** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche di cui all'articolo 33 del TIBEG (testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale);
 - x **SII** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
 - x **Tariffe del Servizio Idrico** sono le tariffe di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 4149 del 2/12/2005;
 - x **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
 - x **utente indiretto**, ai fini del presente provvedimento, è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
 - x **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - x **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
 - x **legge regionale 8 settembre 1999, n. 27**, concernente "Disciplina dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato", ed in particolare l'articolo 5, comma 9, il quale prevede che le integrazioni al metodo tariffario regionale del

Servizio Idrico Integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, siano disposte con deliberazione della Giunta regionale;

- x **deliberazione 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA)**, recante l'approvazione del metodo tariffario idrico nazionale per il secondo periodo regolatorio MTI-2, e successive modifiche e integrazioni, con la quale, fra l'altro, sono state istituite due componenti tariffarie, aggiuntiva e perequativa, denominate UI-2 e UI-3, destinate rispettivamente alla promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e alla perequazione dei costi relativi all'erogazione del componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto agli utenti aventi diritto;
- x **legge regionale 24 aprile 2019, n. 5**, concernente "Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni", ed in particolare l'articolo 5 recante disposizioni in materia di tariffe del Servizio Idrico Integrato, a modificazione dell'articolo 5 della l.r. n. 27/1999;
- x **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- x **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- x **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008";
- x **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che introduce modifiche alla misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- x **decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185** è il decreto recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- x **decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4** è il decreto legge recante "Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- x **decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124** è il decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- x **decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante "Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai

- beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008”;
- x **decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147** è il decreto recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
 - x **legge 28 dicembre 2015, n. 221** è la legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
 - x **TIBEG “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”** è l'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e modifiche successive;

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 21 Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 27 del 08 settembre 1999, è istituita la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto (equivalente alla componente UI-3 del metodo tariffario nazionale) per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti in Valle d'Aosta.
- La componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto è riconosciuto agli utenti domestici residenti che risultino:
- a) in condizioni di disagio economico sociale;
 - b) beneficiari del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza.
- 22 La componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto è riconosciuta, con le modalità di seguito disciplinate, in relazione alle utenze dirette e alle utenze indirette per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo rinnovo.

Articolo 3

Condizioni per l'ammissione al componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

- 3.1 Sono ammessi alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, quantificata al successivo Articolo 7, gli utenti diretti e indiretti che ricadono nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b);
- 3.2 Per gli utenti diretti, la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto è riconosciuta a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza;

- a) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1.
- 3.3 Per gli utenti indiretti, la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto è riconosciuta a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1 e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale;
- 3.4 Il nucleo ISEE che versi nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b), ha diritto alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Articolo 4

Modalità di richiesta della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

- 4.1 Ai fini dell'ammissione alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune), fornendo le informazioni e le certificazioni previste nella Tabella 1.
- 4.2 La richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.3 Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l'utente interessato è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it), e congiuntamente sul sito internet del gestore del SII, sul sito internet del Consorzio BIM (www.bimvda.it) e sul sito internet di SGAtè (www.sgate.anci.it).
- 4.4 Successivamente alla richiesta di cui al precedente comma 4.2 e alle verifiche effettuate dal Comune, l'utente interessato riceverà dal proprio Comune, attraverso SGAtè, la comunicazione di ammissione o di non ammissione alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto congiuntamente a quella relativa all'ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.5 Il gestore del SII ricevuta la comunicazione di ammissione ed effettuate le verifiche di competenza di cui all'Articolo 14, provvede ad erogare la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto :
- a) per gli utenti diretti nella prima fattura utile;
 - b) per gli utenti indiretti entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche.

Articolo 5

Modalità di rinnovo e variazione

- 5.1 La richiesta di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto deve essere presentata con le modalità di cui all'Articolo 6;
- 5.2 In caso di cessazione della fornitura idrica prima del termine del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 2.2, il gestore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, la quota della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Né l'utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo ISEE ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione;
- 5.3 Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di rinnovo;
- 5.4 L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo ISEE, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione.

Articolo 6

Erogazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

- 6.1 La componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto è riconosciuta dal gestore del SII:
- a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall'ente gestore, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altre modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
- 6.2 In relazione all'ammontare della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto riconosciuta, il gestore garantisce separata evidenza contabile e fornisce al Consorzio BIM le informazioni di cui al successivo Articolo 12.

Articolo 7

Quantificazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

- 7.1 Ciascun gestore eroga, secondo le modalità di cui all'Articolo 6, una componente destinata

Allegato A

- al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto calcolata, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione stabilite con deliberazioni del gestore;
- 7.2 In caso di morosità pregressa per gli utenti diretti, la quota di componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto non ancora erogata può essere trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Articolo 8

Aggiornamento della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

- 8.1 L'ammontare pro-capite della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, riconosciuta da ciascun gestore, viene adeguata in coerenza con l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento;
- 8.2 In esito alla procedura di aggiornamento di cui al precedente comma 8.1 il gestore eroga l'eventuale componente a conguaglio:
- a) all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa di acquedotto;
 - b) all'utente indiretto a decorrere dalla data di rinnovo del bonus.

Articolo 9

Bonus idrico integrativo

- 9.1 Ad integrazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, l'Amministrazione Regionale, d'intesa con il Consorzio BIM, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale:
- a) riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente comma 8.2;
 - b) ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al bonus.
- 9.2 Qualora l'Amministrazione Regionale, d'intesa con il Consorzio BIM, approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore, il gestore riconosce all'utente finale un bonus idrico integrativo erogato:
- a) agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto con le modalità stabilite autonomamente dal gestore.

Titolo II

MODALITÀ DI COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DELLA COMPONENTE DESTINATA AL PAGAMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO AGLI AVENTI DIRITTO

Articolo 10

Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico

- 10.1 A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 6, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio regionale;
- 10.2 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario applicato al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio;
- 10.3 La Regione aggiorna la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto di cui al precedente comma 10.1 con cadenza annuale, anche in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 10.4.;
- 10.4 È istituito presso il Consorzio BIM il Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, alimentato dalla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto di cui al comma 10.1.;
- 10.5 Il Consorzio BIM può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto di cui al precedente comma 10.4, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

Articolo 11

Esazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto

- 11.1 Annualmente, i gestori versano al Consorzio BIM, entro 60 (sessanta) giorni dal termine della bollettazione, gli importi derivanti dall'applicazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, e in particolare, se positiva, la differenza tra:
- a) l'ammontare derivante dall'applicazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2019, in relazione al servizio di acquedotto, fatturato nell'anno medesimo;
 - b) le agevolazioni riconosciute, ai sensi del presente provvedimento, nel medesimo anno agli utenti domestici economicamente disagiati o ai beneficiari del Rdc o della Pdc.
- 11.2 I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica, ai fini di consentire il versamento degli importi di cui al comma 11.1, comunicano al gestore, entro

30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi;

- 11.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, il Consorzio BIM:
- a) applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora legale, corrispondente all'annualità;
 - b) sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema eventualmente spettanti ai gestori beneficiari, fino al versamento da parte dei medesimi degli importi dovuti secondo le modalità disciplinate dal presente provvedimento.
- 12.1 Il Consorzio BIM definisce le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono ai versamenti sul Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, assicurando la coerenza con il versamento delle altre componenti perequative relative al SII;
- 12.2 Entro 120 (centoventi) giorni dal termine dei versamenti effettuati dai gestori, il Consorzio BIM trasmette all'Amministrazione Regionale un rapporto dettagliato sulla gestione e l'andamento del conto di cui al precedente comma 11.4 fornendo gli elementi utili per un eventuale aggiornamento della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto e per il monitoraggio dei gestori inadempienti.

Articolo 12

Compensazioni dei gestori

- 12.3 Qualora la differenza di cui al precedente comma 11.1 risulti negativa, il Consorzio BIM, entro 90 (novanta) giorni dal dettaglio delle agevolazioni riconosciute, liquida tale importo a favore del gestore;
- 12.4 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 12.1, il gestore fornisce al Consorzio BIM, secondo le procedure di cui al successivo comma 12.3, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto . ai sensi del presente regolamento;
- 12.5 Il gestore trasmette al Consorzio BIM tutte le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione, a titolo di conguaglio;
- 12.6 L'importo definitivo riconosciuto al gestore potrà essere determinato e conguagliato dal Consorzio BIM entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto;
- 12.7 I gestori tengono separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dal Consorzio BIM;
- 12.8 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 12.1 sono posti in capo al Conto di cui all'articolo 10.4;

Titolo III
OBBLIGHI INFORMATIVI E SCAMBIO DI DATI

Articolo 13

Obblighi di comunicazione dati

- 13.1 I gestori, sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consorzio BIM, i dati e le informazioni relativi alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, secondo quanto disposto dal successivo comma 13.2;
- 13.2 In relazione alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, il gestore è tenuto a comunicare al Consorzio BIM le informazioni e i dati, al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi a:
- a) i volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto, al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, distinti per tipologia d'uso;
 - b) l'ammontare della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto . fatturata agli utenti;
 - c) l'ammontare della componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto erogato;
 - d) il numero dei nuclei familiari agevolati;
 - e) il numero complessivo degli utenti agevolati.

Articolo 14

Controlli sui dati

- 14.1 I gestori, assunte come verificate dal Comune di residenza le informazioni attinenti all'indirizzo di residenza, la numerosità del nucleo anagrafico, la condizione di disagio economico e sociale dell'intestatario del contratto di fornitura, sono tenuti a verificare le informazioni riportate nella Tabella 2;
- 14.2 In esito alle verifiche di cui al comma 14.1, le informazioni trasmesse dagli utenti richiedenti la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.

Articolo 15

Obblighi di informativa per i gestori

- 15.1 Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità nelle apposite sezioni dedicate (www.arera.it);

15.2 Ciascun gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:

La Sua fornitura è ammessa alla componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 5/2019. Il periodo di agevolazione è dal ... al La richiesta di rinnovo, qualora se ne verificano le condizioni, deve essere effettuata entro xxxxx”.

Tabella 1

Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale idrico

		Utente diretto	Utente indiretto
1	Nome – Cognome	X	X
2	Codice fiscale	X	X
3	Indirizzo di residenza	X	X
4	Numerosità famiglia anagrafica	X	X
5	Eventuale attestazione famiglia numerosa*	X	X
6	Almeno un recapito (telefono o indirizzo di posta elettronica)	X	X
7	Numero identificativo ISEE	X	X
8	Valore indicatore ISEE	X	X
9	Data rilascio ISEE	X	X
10	Eventuale condizione di beneficiario di Rdc/Pdc	X	X
11	Codice fiscale dei componenti il nucleo ISEE	X	X
12	Nominativo gestore idrico	X	X***
13	Codice fornitura	X	X***
14	Intestatario del contratto di fornitura idrica se diverso dal richiedente	X	
15	Indirizzo utenza condominiale se diverso dall'indirizzo di residenza**	X	X
16	Codice IBAN facoltativo		X

*di cui all'articolo 1 del presente provvedimento

**qui si prefigura il caso in cui il condominio possa avere più indirizzi

***facoltativo

Tabella 2
Elementi soggetti a verifica del gestore

	Utente diretto/indiretto
Nome – Cognome intestatario contratto di fornitura	X
Codice fiscale	X
Indirizzo di fornitura	X
Tariffa uso domestico residente (non applicabile per l'utente indiretto)	X
Codice fornitura (non applicabile per l'utente indiretto)	X facoltativo